



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

nell'adunanza del 23 aprile 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere (relatore)
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario
Paola CECCONI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005 n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009 n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 14/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il relatore, Consigliere Amedeo Bianchi

FATTO

La Sezione ha esaminato la documentazione relativa al rendiconto dell'esercizio 2021 e al bilancio di previsione 2021/2023 del Comune di Lamon (BL) dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

EQUILIBRI DI BILANCIO

Gli equilibri nel bilancio di previsione 2021-2023, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del decreto legislativo n. 267/2000.

Gli equilibri del rendiconto 2021, risultanti dagli schemi di rendiconto trasmessi dall'ente alla banca dati delle Amministrazioni pubbliche, sono così rappresentati:

	RENDICONTO 2021
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE	269.820,83
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	206.797,91
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE	244.413,38
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE	257.258,20
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE	94.312,38
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN C/CAPITALE	94.312,38
W1) RISULTATO DI COMPETENZA	527.079,03
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO	301.110,29
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO	338.725,76

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa al 31/12/2021	541.892,11

Residui attivi	5.417.432,61
Residui passivi	2.387.598,72
FPV	2.481.782,95
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2021	1.089.943,05
Totale accantonamenti	216.105,47
<i>di cui: FCDE</i>	35.127,66
Totale parte vincolata	465.702,90
Totale parte destinata agli investimenti	0,00
TOTALE PARTE DISPONIBILE AL 31/12/2021	408.134,68

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti - (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni - (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	86.867,87	57.102,79	65,74%
Tit.1 competenza	1.553.680,16	1.477.142,90	95,07%
Tit.3 residui (iniziali + riaccertati)	103.390,78	84.843,34	82,06%
Tit.3 competenza	354.241,35	307.850,35	86,90%

SITUAZIONE DI CASSA

	RENDICONTO 2021
Fondo cassa finale	541.892,11
Cassa vincolata	0,00
Anticipazione di tesoreria (5/12 delle entrate correnti)	0,00
<i>di cui non restituita</i>	0,00
Tempestività dei pagamenti	20,82 giorni

INDEBITAMENTO

	RENDICONTO 2021
Debito complessivo a fine esercizio	951.654,98

Con riferimento agli esercizi precedenti, il Comune di Lamon era stato destinatario della deliberazione n. 110/2024/PRSE relativamente ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica" - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, delibere n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel decreto legislativo n. 267 del 2000 l'art. 148-

bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

All'esito dell'istruttoria svolta sul Comune di Lamon si rilevano i seguenti profili.

1. Grado di attendibilità delle previsioni di bilancio

In sede istruttoria (cfr. *sezione II – dati contabili: entrate* del questionario sul rendiconto dell'esercizio 2021) si è rilevato un modesto grado di attendibilità (30,44%) delle previsioni definitive di competenza delle entrate iscritte al titolo 4 (pari a euro 8.273.060,00), poste a raffronto con gli accertamenti definitivi di competenza, pari a euro 2.518.435,86.

Al riguardo il Collegio osserva che, in ossequio al principio di attendibilità del bilancio, le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere *"sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento si estende ai documenti descrittivi ed*

accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa. L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione” (cfr. All. 1 al decreto legislativo n. 118/2011).

2. Attività di contrasto all'evasione tributaria

Con riferimento all'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si osserva quanto segue:

- *recupero evasione IMU/TASI*: accertamenti pari ad euro 8.775,00 e riscossioni pari a zero;
- non risulta effettuata l'attività di recupero di altri tributi.

Per quanto concerne la movimentazione delle somme rimaste a residuo si osservano basse percentuali di riscossione in ordine alle entrate relative alle imposte TARSU/TIA/TARI/TARES ove si evidenzia una percentuale pari al 16,97% nel 2021 (era pari al 38,32% nel 2020).

Il Collegio evidenzia una scarsa efficacia nel recupero della riscossione delle entrate in questione. Ciò costituisce una criticità suscettibile di incidere negativamente sulla gestione, ritardando il conseguimento delle risorse necessarie a far fronte alle spese programmate anche sulla base delle entrate delle quali si è prevista la riscossione. Raccomanda pertanto di adottare ogni misura utile ad implementare l'attività di riscossione.

3. Indice di tempestività dei pagamenti

L'Ente registra un indicatore di tempestività dei pagamenti di 20,82 giorni per l'anno 2021 e, pertanto, non vengono rispettati i termini di legge per il saldo delle fatture.

La Sezione raccomanda di prestare particolare attenzione al rispetto dei termini di pagamento, adottando le misure organizzative idonee a portare l'indicatore in questione ad un valore inferiore alla soglia pari a zero.

4. Debiti fuori bilancio

Si riscontra il mancato rispetto del parametro di deficitarietà strutturale P7 relativo all'Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento), maggiore dello 0,60%. Nella relazione del revisore sul rendiconto 2021, a pag. 8, relativamente ai parametri di deficit strutturali viene rilevato che tale parametro “... è influenzato dalle maggiori spese sostenute dal comune per fronteggiare gli eventi atmosferici eccezionali intervenuti nel 2021 per le nevicate di gennaio. Si rinvia alla DCC 21 del 08/07/2021 ad oggetto "Riconoscimento del debito fuori bilancio derivante dall'eccezionalità delle precipitazioni nevose del mese di dicembre 2020 e gennaio 2021 e dalla conseguente necessità di garantire il servizio di

rimozione neve dalle strade comunali”.

Dall'esame della deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2021, trasmesso alla Sezione regionale di controllo tramite l'applicativo Con.Te (acquisito al prot. n. 8740 del 5 agosto 2021), si evince che si tratta di un debito fuori bilancio pari a euro 22.113,29.

La Sezione raccomanda l'attivazione delle opportune misure correttive del parametro deficitario sopra citato anche in ragione del principio di equilibrio finanziario di cui all'art. 193 del decreto legislativo n. 267/2000 il cui comma 2 lett. b) richiama espressamente il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

5. Organismi partecipati

Sono emersi i seguenti aspetti su cui, in sede istruttoria, sono stati chiesti chiarimenti:

- l'Ente non ha definito, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147-quater del TUEL.
- l'Ente detiene partecipazioni che avrebbero dovuto essere alienate entro un anno ai sensi dell'art. 24, co. 4, Tusp ovvero detiene partecipazioni nonostante non sia stata effettuata la ricognizione annuale. Non si tratta di partecipazioni per le quali l'Ente si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 24, co. 5-bis, Tusp (che autorizza l'Ente, fino al 31/12/2021, a non procedere all'alienazione di società che abbiano registrato un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione).
- l'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che hanno registrato una perdita nell'esercizio 2020 e/o nell'esercizio 2021.

6. Stato Patrimoniale

L'Organo di revisione, nel questionario sul rendiconto 2021, ha dichiarato che nella Relazione sulla gestione allegata al rendiconto si dà conto delle modalità di valutazione delle singole poste attive e passive dello stato patrimoniale; non si dà invece conto delle componenti del patrimonio in corso di ricognizione o in attesa di perizia (cfr. punto 6.1 - Sez. V “Stato Patrimoniale”).

Inoltre, l'Ente dichiara di non avere attuato politiche di valorizzazione del proprio patrimonio (punto 7).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2021/2023 e al rendiconto 2021 del Comune di Lamon (BL):

- raccomanda di porre particolare attenzione nella formulazione delle previsioni di bilancio, che devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità);
- raccomanda l'Amministrazione all'adozione di ogni misura utile a rendere più efficiente l'attività di lotta all'evasione tributaria ed il recupero delle entrate di pertinenza dell'Ente;
- accerta un indice di tempestività dei Pagamenti pari a + 20,82 gg;
- rileva la presenza di debiti fuori bilancio per euro 22.113,29 ai sensi dell'art. 194, comma 1 – lett. e) TUEL evidenziando, altresì, il superamento del parametro deficitario n. 7 relativo all'Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento), maggiore dello 0,60%;
- invita l'Ente ad un attento monitoraggio, nonché all'esercizio puntuale dei compiti di vigilanza sui propri organismi partecipati, funzionali al mantenimento degli equilibri gestionali;
- rileva l'assenza di politiche di valorizzazione del patrimonio dell'Ente.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale, nonché al Revisore dei conti del Comune di Lamon (BL).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 23 aprile 2024.

IL RELATORE

f.to digitalmente Amedeo Bianchi

IL PRESIDENTE

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 22 agosto 2024.

IL DIRETTORE DI SEGRETERIA F.F.

f.to digitalmente Alessia Boldrin